

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 30.

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1). (23R00325) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 31.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato (23R00326) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 32.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali. (23R00327) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 33.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025. (23R00328) Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2022, n. 2.

Nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1. Abrogazione del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2. (23R00324) Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2023, n. 10.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. (23R00367) Pag. 28


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2023, n. 9/R.


Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (23R00369) Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 della Regione Toscana recante «Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". Modifiche alla l.r. 18/2019) - avviso tecnico di errore materiale - pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 dell'8 marzo 2023, Parte Prima». (23R00368) Pag. 48





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 30.

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 65 del 13 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione del presente articolo.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 26/2006

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2006 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e alla pulizia delle strade regionali e dei beni ad esse connessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni territorialmente interessati quando hanno ad oggetto i beni di cui all'art. 3, comma 1, numeri 3), 33), 34) e 36), del decreto legislativo n. 285/1992, e i sistemi di rallentamento della velocità di cui all'art. 179

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in considerazione del rilevante interesse locale che detti beni rivestono. I predetti Comuni provvedono, inoltre, alla manutenzione ordinaria dell'isola centrale delle rotatorie e dei beni di cui all'art. 3, comma 1, numeri 45) e 49), del decreto legislativo n. 285/1992.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2006

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2006, le parole: «oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto del rilascio della concessione o della autorizzazione.».

2. La lettera f) del comma 4 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2006 è sostituita dalla seguente:

«f) tutti gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori;».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato A alla legge regionale n. 26/2006


1. L'allegato A alla legge regionale n. 26/2006 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 14-bis, commi 2, primo periodo, e 4, lettera f), della legge regionale n. 26/2006, come modificato dall'art. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Alle concessioni e alle autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 26/2006 assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato regolarmente versato il canone annuale fino al 31 dicembre 2016, ma non sia stato accertato il canone di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), si applica il canone di cui all'allegato A alla legge regionale n. 26/2006, come sostituito dall'art. 4, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione. Per gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori, di cui all'art. 14-bis, comma 4, lettera f), come modificato dall'art. 3, comma 2, si applica il canone di cui all'allegato A alla legge regionale n. 26/2006, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2016, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione.



3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 e fatti salvi i procedimenti di riscossione dei canoni accertati, ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali, i soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta alla data del 1° gennaio 2023, ivi compresi quelli che non abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge regionale n. 11/2016, sono tenuti:

a) per le strade regionali fuori dai centri abitati, a presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di viabilità. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate previo pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dell'indennità forfettaria di cui all'allegato B alla presente legge, con le seguenti maggiorazioni:

1) 10 per cento, per le domande di regolarizzazione presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) 20 per cento, per le domande di regolarizzazione presentate in data successiva al termine di cui al punto 1);

3) 50 per cento, per le domande presentate oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le strade regionali correnti all'interno dei centri abitati, a presentare apposita domanda al comune territorialmente competente ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2016 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinata in annui euro 10.000 a decorrere dal 2023.

2. La minore entrata di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 sia in quello 2023/2025 nel titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), Categoria 300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni).

3. La minore entrata di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci mediante la riduzione di pari importo dello stato di previsione della spesa a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.005 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 1 (Spesa corrente), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2025, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione sono determinati al netto della minore entrata di cui al comma 1.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 dicembre 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00325

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 31.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 66 del 20 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, al fine di promuovere nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso l'impiego dei fondi europei, favorisce la creazione e concorre al sostegno dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata attraverso la concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge.



Art. 2.

Destinatari

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi per la costituzione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, industriali e artigiane, rientranti nella relativa definizione eurounitaria, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione.

2. I destinatari dei contributi oggetto della presente legge devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;
- b) donne;
- c) disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese, oltre alle imprese di nuova costituzione, anche quelle costituite da non più di due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 3.

Contributi a fondo perduto

1. I contributi a fondo perduto di cui alla presente legge sono concessi, *una tantum*, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. L'importo massimo concedibile non può comunque essere superiore a euro 80.000.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti in regime *de minimis*.

Art. 4.

Mutui a tasso agevolato. Cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato di cui all'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 5.

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. 3, le imprese devono presentare alla struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, di seguito denominata struttura competente, un *business plan*, contenente la descrizione dell'attività, gli obiettivi che si intendono perseguire, l'analisi del mercato di riferimento, la strategia di *marketing*, l'organizzazione aziendale, la strategia di sviluppo e la proiezione economico-finanziaria.

2. Le imprese non in possesso di un *business plan* possono avvalersi, per la redazione dello stesso, del servizio di tutoraggio erogato dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione, nell'ambito delle iniziative previste dal piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego). La predetta struttura può avvalersi, per il servizio di cui al precedente periodo, del supporto di soggetti esterni all'Amministrazione regionale individuati mediante procedure a evidenza pubblica.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3, sono ammissibili le spese, direttamente collegate all'iniziativa, relative all'acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali, nei settori dell'industria e dell'artigianato.

2. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative a:

- a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature;
- b) immobilizzazioni immateriali, compresi i costi sostenuti per la digitalizzazione di processi portanti della gestione aziendale, per analisi di mercato e per consulenze a elevata specializzazione.

3. Sono, in ogni caso, ammissibili a contributo le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo di cui all'art. 8.


Art. 7.

Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

3. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, autorizza il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento e recupera l'importo del contributo conces-



so, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione.

4. Qualora l'impresa beneficiaria, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente. In tal caso, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 3, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. La restituzione del contributo concesso non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

Art. 8.

Concessione dei contributi

1. L'istanza di contributo, unitamente al *business plan*, deve essere presentata alla struttura competente che svolge l'istruttoria delle domande anche mediante il supporto della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.a.) o tramite soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, anche individuati mediante procedure a evidenza pubblica. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.a., la struttura competente provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività di istruttoria e l'entità dei compensi per le attività svolte.

2. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 9.

Revoca

1. La revoca, anche parziale, dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora l'impresa:

- a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
- b) non adempia all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1;
- c) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
- d) trasferisca l'attività o ceda le quote sociali nei primi tre anni di attività; i contributi non sono revocati qualora l'attività o le relative quote siano cedute ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;
- e) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere

disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

3. La mancata restituzione del contributo entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 10.

Ispezioni e controlli

1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.a. o tramite soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, anche individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché alla documentazione necessaria.

Art. 11.

Rinvio


1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi previsti della presente legge, ivi compresi l'entità degli stessi, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione nonché per l'espletamento dell'istruttoria, il diniego o la revoca dei contributi.

2. I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conseguenza di eventi che possano manifestarsi e che richiedano specifici interventi di rilancio dell'economia regionale.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Le leggi regionali 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), e 31 marzo 2003, n. 9 (Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile), sono abrogate.



2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali);

b) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 230.000, a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico, sia per il triennio 2022/2024 sia per il triennio 2023/2025, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione a valere:

a) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

1) nel Titolo I (Spese correnti), per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023;

b) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000 a decorrere dall'anno 2023.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024:

a) nel Titolo 1 (Spese correnti):

1) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), per euro 20.000 a decorrere dall'anno 2023;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), per euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2024 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 dicembre 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00326

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 32.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 68 del 29 dicembre 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il triennio 2023/2025

1. Per i periodi di imposta 2023, 2024 e 2025, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 2.300.000 a valere sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).



Art. 2.

Disposizioni in materia di IRT di veicoli al pubblico registro automobilistico. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto il seguente:

«5-ter. La previsione di cui al comma 5-bis è applicata anche nel caso di reimmatricolazione di autocarrì o autovetture a distanza di almeno cinque anni dalla data di prima immatricolazione, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. L'agevolazione non si applica in caso di immatricolazione di veicoli di origine sconosciuta.»

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.000 a decorrere dal 2023 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10.101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

Art. 3.

Rientri da FINAOSTA S.p.a.

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come di seguito indicate:

a) anno 2025 euro 25.000.000

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in duemilanoventotrentuno unità di personale, di cui centotrentasei unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) giunta regionale: duemilacinquantaquattro unità di personale, di cui centoventiquattro unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: ottantatre unità di personale, di cui otto unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: centosessantasei unità di personale, di cui due unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Amministrazione regionale: trecentonovantasei unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco: duecentotrentadue unità di personale, di cui due unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della legge regionale n. 22/2010.

3. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 114.059.250 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'art. 1-ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. Fermo restando quanto specificamente previsto per gli enti locali e le loro forme associative dall'art. 12, comma 7, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

6. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di



ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

7. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 3 per il triennio economico 2023/2025 è determinata complessivamente in euro 12.000.000 per l'anno 2023, in euro 16.500.000 per l'anno 2024 e in euro 21.500.000 per l'anno 2025 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 5.

Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale

1. Per il triennio 2023-2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere.

3. Resta, altresì, escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario regionale (ATAR) delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del limite della dotazione organica determinata sulla base dei criteri per la formazione degli organici stabiliti con deliberazione della giunta regionale n. 742 del 5 giugno 2017.

4. In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di

svolgimento delle attività, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina. L'incarico di reggenza non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dello stesso. Per il periodo di reggenza, al responsabile amministrativo incaricato compete un'indennità di reggenza stabilita dalla contrattazione collettiva in occasione del primo rinnovo contrattuale del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie. L'onere trova copertura su quanto stanziato a bilancio per il rinnovo contrattuale del personale appartenente alle categorie per il triennio 2019/2021.

5. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)

6. Per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Il maggior onere, derivante dall'applicazione del presente comma, stimato in euro 3.653.000, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2023, trova copertura negli stanziamenti sui capitoli di spesa nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

7. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo


1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), sono estese anche all'anno 2023.

2. Ai fini del reclutamento del personale a tempo determinato come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 35/2021, possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 7.

Disposizioni in materia di reclutamento di personale negli enti del comparto pubblico regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui



all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono autorizzati a reclutare, per l'attuazione dei predetti interventi, personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. I contenuti e le cause di recesso dai predetti contratti sono disciplinati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 80/2021.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, rispettivamente con deliberazione della giunta regionale e con atto dell'organo competente, stabiliscono, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale, ivi compreso quello da individuare, ove necessario in caso di accertata carenza in organico, in qualità di responsabile unico del procedimento, necessario all'attuazione dei medesimi progetti, nonché i profili specificatamente richiesti in relazione a ogni progetto da attuare.

3. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di personale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 possono ricorrere alle procedure selettive semplificate di cui al presente articolo, in deroga al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

4. Per l'Amministrazione regionale, le procedure di cui al comma 3 sono direttamente espletate dalle strutture organizzative di primo livello di riferimento delle strutture organizzative di secondo livello responsabili dei progetti approvati nell'ambito del PNRR.

5. Le procedure selettive semplificate di cui al comma 3 prevedono, oltre alla valutazione dei titoli che garantiscono la scelta delle candidate e dei candidati in possesso dei migliori requisiti per l'assegnazione delle mansioni connesse alle attività da realizzare, lo svolgimento della sola prova scritta, individuata dalla commissione esaminatrice tra quelle previste dall'art. 17 del r.r. n. 1/2013, volta a valutare il possesso dei requisiti tecnico professionali e attitudinali richiesti, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

6. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), determina le modalità di svolgimento delle procedure selettive, i titoli che danno luogo a punteggio, che devono tenere conto della specificità e della durata dell'esperienza professionale e curriculare maturata, nonché dei titoli di studio posseduti e le modalità di formazione delle graduatorie finali.

7. In considerazione della centralità, temporaneità ed eccezionalità dell'attuazione dei progetti approvati nell'ambito del PNRR, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025, per le assunzioni di cui al presente articolo, gli aspiranti che non superano la pro-

va preliminare di accertamento linguistico sono inclusi in apposite graduatorie separate da utilizzare in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie ordinarie dei candidati in possesso dell'accertamento linguistico. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese. Successivamente all'assunzione, il superamento di un accertamento linguistico valido per la categoria e posizione di appartenenza o la sopravvenienza di uno dei motivi di esonero dall'accertamento stesso previsti all'art. 16 del r.r. n. 1/2013 costituiscono titolo per la percezione della suddetta indennità con decorrenza dal superamento della prova stessa o dal verificarsi del motivo di esonero. L'indennità è corrisposta nella prima mensilità utile, successiva alla comunicazione da parte del dipendente all'ente di appartenenza.

8. Per l'Amministrazione regionale, gli oneri derivanti dal presente articolo, stimati, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2023 in euro 1.267.000 e per gli anni 2024 e 2025 in euro 1.256.000, trovano copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).


Art. 8.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Ufficio regionale del turismo, nell'ARER, nell'ARPA, nel Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e negli altri enti del comparto pubblico regionale

1. Per il triennio 2023/2025, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per il triennio 2023/2025, l'Ufficio regionale del turismo è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

3. Per il triennio 2023/2025, l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente



e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2023, resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti del bilancio aziendale, di quattro unità di personale amministrativo, di cui tre per la gestione del bando regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e una per l'attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 974 del 29 agosto 2022.

4. Per il triennio 2023/2025, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

5. Le risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 1 (Spese correnti), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ARPA, sono determinate per l'anno 2023 in euro 40.000. Le modalità di corresponsione di tali risorse sono concordate a livello di contrattazione integrativa dall'ARPA con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e agenziali e delle attività e dei progetti da svolgere, in ogni caso aggiuntivi rispetto a quelle già individuati nel sistema di valutazione della performance.

6. Per il triennio 2023/2025, il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Per l'anno 2023, resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di una unità di personale per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ente in materia di conservazione e propagazione del patrimonio ittico e di gestione dello stabilimento ittico regionale, a seguito delle disposizioni in materia di immissioni ittiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori modifiche dell'art. 12 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

7. Per il triennio 2023/2025, gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dalle loro forme associative e dagli enti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e di quelle programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

8. Per gli enti di cui al presente articolo, sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate nel piano di programmazione del fabbisogno, adottato nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.

Art. 9.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta


1. Per il triennio 2023/2025, in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.

Art. 10.

Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

1. Per consentire l'attuazione degli adempimenti relativi agli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), la Struttura regionale temporanea di progetto di secondo livello denominata «Semplificazione, supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale», istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 in data 2 novembre 2021, in scadenza al 31 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2026. Sono, altresì, prorogati i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato assegnato alla struttura fino al 31 dicembre 2026.

2. In considerazione della necessità di completare gli adempimenti connessi alla gestione degli effetti provocati dall'emergenza da COVID-19, la struttura regionale temporanea di secondo livello di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al



bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), e i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in scadenza al 31 dicembre 2022, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

3. Il maggior onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, stimato in annui euro 495.300, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per il triennio 2023/2025, fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane) per euro 388.000 e Programma 11 (Altri servizi generali) per euro 107.300, titolo 1 (Spese correnti).

4. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more del rinnovo contrattuale, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'art. 9, comma 9, della legge regionale n. 35/2021, è prorogato al 30 giugno 2023, alle condizioni ivi previste.

5. In caso di vacanza di un posto dirigenziale, il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 9, comma 10, della legge regionale n. 35/2021 è prorogato al 31 dicembre 2023, alle condizioni ivi previste.

6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale), continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2023.

Art. 11.

Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale

1. Per il triennio 2023-2025, entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40 del r.r. n. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente. Le Unités des Communes valdôtaines comunicano i dati delle procedure selettive anche per conto dei comuni del loro ambito. In ogni altro caso, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 e, per gli enti locali, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), avviano autonome procedure selettive, ivi comprese quelle per l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego e quelle previste dall'art. 7 per l'attuazione del PNRR, per il reclutamento del proprio personale e, per le Unités des Communes valdôtaines, di quello dei comuni appartenenti alle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni Unité, per sé stessa e per i propri Comuni, bandisce procedure selettive di Unité e approva le relative graduatorie uniche, valide per tutti i posti messi a concorso.


3. Nelle procedure selettive di Unité di cui al comma 2, i candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunti. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Unité che ha avviato la procedura selettiva può utilizzarla, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato.

4. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 1/2013, le graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 2, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle convenzioni sottoscritte tra le Unités e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010.

6. Le Unités, al fine di reclutare personale per sé stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 3. Analoga facoltà di convenzionamento tra enti locali è riconosciuta al Comune di Aosta e al BIM.

7. Il Comune di Aosta e le Unités, per il reclutamento di proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti al loro ambito, organizzano prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'art. 16 del r.r. n. 1/2013, anche al di fuori di procedure selettive. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per tuttigli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.



8. Nelle more della revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento presso gli enti del comparto unico regionale, anche mediante valorizzazione delle risorse interne, per l'anno 2023, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, per lo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive uniche, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 del r.r. n. 1/2013, prevedono:

a) l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D;

b) l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, anche per l'accertamento della conoscenza della lingua francese ed italiana, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

c) l'eventuale svolgimento di una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla, anche predisposto da imprese e soggetti specializzati in selezione del personale, riguardante l'accertamento delle conoscenze di cultura generale, o alternativamente, di una o più materie previste dal bando della procedura.

9. Per l'anno 2023, le commissioni esaminatrici di cui all'art. 36 del r.r. n. 1/2013 possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute. Le commissioni possono essere integrate da membri supplenti, che intervengono alle sedute della commissione nei casi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi; subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto.

Art. 12.

Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali

1. Per il triennio 2023/2025, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di reclutamento stabiliti negli atti di programmazione vigenti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore a un valore soglia determinato quale percentuale, differenziata per fascia demografica, della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

2. Per il triennio 2023/2025, gli enti locali sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui al comma 1 e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

3. Ai fini della determinazione della spesa complessiva sono conteggiati gli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e per l'utilizzo delle altre forme di lavoro flessibile, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'imposta regionale per le attività produttive, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Non è conteggiata nel calcolo di cui al periodo precedente la spesa per le assunzioni a tempo determinato effettuata per le finalità di cui all'art. 7. Non è parimenti conteggiata la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti.


4. La giunta regionale, con propria deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, è autorizzata a determinare le fasce demografiche e i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale degli enti locali rispetto alle entrate correnti, valutando le peculiarità delle relative forme associative, nonché ad apportare eventuali correttivi, anche relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti.

5. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 4 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al primo giorno del mese successivo all'adozione della deliberazione, agli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/2021.

6. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con la deliberazione di cui al comma 4 possono incrementare la spesa di personale sino a una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di appartenenza; gli enti locali che si collocano al di sopra del medesimo valore soglia adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, anche applicando un turn-over inferiore al cento per cento.

7. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/2021 e, a decorrere dall'anno 2024, quelle di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2014.

8. Al fine di permettere la riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel BIM conseguentemente alla riforma operata con la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 trovano applicazione al BIM a decorrere dall'anno 2024.



9. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi del presente articolo non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

10. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2022 le parole: «degli enti locali soci e delle loro forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni consorziati nel BIM e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

11. Dopo il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.), è inserito il seguente comma:

«4-bis. Qualora le Unités des Communes valdôtaines svolgano in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités le funzioni e i servizi comunali a loro assegnati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2014, il regolamento può prevedere che, per tali funzioni e servizi, le attribuzioni di direzione amministrativa siano affidate a personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale, ferma restando la possibilità di affidare la responsabilità di altri uffici e servizi a dipendenti appartenenti a una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.»

Art. 13.

Proroga dell'autorizzazione di spesa per l'assistenza tecnica a supporto della realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC

1. La spesa per l'affidamento alle società in house FINAOSTA S.p.a. e INVA S.p.a. del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture organizzative regionali, delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e degli enti locali per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC dei quali abbiano la titolarità diretta, già autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata anche per il triennio 2023/2025, in considerazione del termine ultimo di completamento del PNRR, stabilito al 31 dicembre 2026. Per il triennio 2023/2025, il predetto servizio di assistenza tecnica è esteso anche all'Università della Valle d'Aosta per i progetti di cui abbia la diretta titolarità di attuazione.

2. L'onere derivante dalla proroga dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comprensivo di IVA, è stimato, a decorrere dal 2023, in complessivi euro 4.001.600, di cui euro 976.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, e euro 1.073.600 per la successiva annualità 2026 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti)

Capo III

FINANZA LOCALE

Art. 14.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 226.800.896,45 per l'anno 2023, di cui euro 3.688.950,78 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2023, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2023, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.844 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 48/1995, euro 550.622, differiti nell'anno 2023, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), titolo 1 (Spese correnti);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 48/1995, euro 128.425.430,45, di cui euro 3.138.328,78 differiti o riproposti nell'anno 2023, ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995;


d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei comuni per euro 6.300.000 per garantire la continuità dei servizi erogati, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'art. 15 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'anno 2023, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalità di cui art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;



d) per euro 1.999.844, al reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del CPEL.

6. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della regione.

10. Per l'anno 2023, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 15.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni per garantire la continuità dei servizi erogati

1. Per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, la regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni per garantire la continuità dei servizi erogati dai medesimi enti, per un importo di euro 6.300.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, con le seguenti modalità:

a) in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta;

b) in misura pari all'84 per cento dell'importo complessivo a favore dei restanti Comuni, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, nell'allegato 3 alla deliberazione della giunta regionale n. 396 in data 11 aprile 2022, per la determinazione della spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire ai comuni per l'anno 2022.


3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della regione, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.300.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 16.

Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

1. La misura di cui all'art. 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000 per ciascuno anno, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni



con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2022.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 6.300.000 per gli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 17.

Trasferimento straordinario all'Azienda regionale edilizia residenziale

1. La regione è autorizzata, per l'anno 2023 a concedere all'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla legge regionale n. 48/1995, un trasferimento straordinario corrente per un importo massimo di euro 800.000, destinato alla copertura di maggiori costi di funzionamento e di gestione dell'ente.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 determinato, per l'anno 2023, in euro 800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 1 (Spese correnti)

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 18.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 324.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 320.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 304.487.877,69 per l'anno 2025.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 310.000.950,21 per l'anno 2023, in euro 306.959.671,69 per l'anno 2024 e in euro 290.487.877,69 per l'anno 2025 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di me-

dici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

3. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera a), è determinato in euro 307.312.183,69 per l'anno 2023, in euro 304.456.083,69 per l'anno 2024 e in euro 288.211.083,69 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale -Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), di cui:

a) euro 6.858.975, per ciascun anno del triennio 2023/2025, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 11.500.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'art. 17 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);


d) euro 9.300.000, per gli anni 2023 e 2024, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35);

e) euro 5.272.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale ai sensi degli accordi collettivi nazionali e degli accordi integrativi regionali di cui all'art. 19 della legge regionale n. 35/2021;

f) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2023/2025, ad incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

g) euro 721.400 per l'anno 2023, euro 290.000 per l'anno 2024 ed euro 345.000 per l'anno 2025 quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'art. 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

4. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera b), è determinato in euro 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salu-



te), Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale -Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai *LEA*, titolo 1 (Spese correnti).

5. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera *c*), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 688.766,52 per l'anno 2023, in euro 503.588 per l'anno 2024 e in euro 276.794 per l'anno 2025 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 11/2017 (Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

6. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025.

7. La regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 ed è interamente trasferita all'Azienda USL (Programma 13.05 - servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

10. L'Azienda USL, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2023 e per la copertura delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata a utilizzare le risorse stanziata a bilancio regionale per l'anno 2021 di cui all'art. 33 della legge regionale n. 15/2021 trasferite all'Azienda medesima e da questa accantonate sul bilancio d'esercizio per l'anno 2021 e non completamente spese nell'annualità 2022, come risultanti dai dati riportati nel modello CE del IV trimestre 2022.

Art. 19.

Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio

1. La regione, in linea con gli obiettivi del Piano per la salute mentale 2013-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), recepiti negli atti di programmazione regionale, promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio.

2. La Regione, anche avvalendosi di specifiche collaborazioni con gli organi statali e con le istituzioni scientifiche e universitarie, organizza corsi di formazione ed educazione finalizzati alla predisposizione di protocolli di prevenzione delle condotte suicidarie nonché di cura e presa in carico delle persone coinvolte negli atti anti-conservativi, condivisi e validati dai referenti di tutti gli ambiti di intervento.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 100.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 20.

Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale

1. La regione compartecipa alle spese sostenute dalla Regione Piemonte per l'organizzazione delle attività didattiche teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale a cui partecipano i tirocinanti ammessi al corso in Valle d'Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente norma è determinato, per l'anno 2023, in euro 46.500, per l'anno 2024, in euro 55.500 e, per l'anno 2025, in euro 69.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 21.


Disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

1. Dopo il capo I del titolo I della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è aggiunto il seguente capo I-bis:

«Capo I-Bis. Disciplina per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B. — 1. Dopo il capo I del titolo I della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è aggiunto il seguente capo I-bis:

«Capo I-Bis. Disciplina per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B

Art. 14-bis (Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B). — 1. Al rilascio dei nulla osta previsti dall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), provvede con proprio provvedimento il dirigente della struttura re-



gionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. L'istanza di rilascio, di aggiornamento o di cessazione del nulla osta, sottoscritta dal richiedente e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radio protezione iscritto nell'elenco di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all'allegato XIV dello stesso decreto legislativo.

3. Nel *nulla osta* sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all'art. 54 dello stesso decreto legislativo.

Art. 14-ter (Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio). — 1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 101/2020, l'allontanamento dal regime autorizzatorio dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la stessa struttura.

2. Per le pratiche soggette a nulla osta, l'allontanamento dal regime autorizzatorio è autorizzato dall'autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica, previo parere vincolante della Commissione tecnica regionale per la radioprotezione costituita presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 14-quater (Autorizzazione alla spedizione di rifiuti radioattivi). — 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti dalle pratiche soggette a nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B sono autorizzate dall'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 52 del decreto legislativo 101/2020, previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Comando del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.»

2. L'art. 15 della legge regionale n. 70/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Commissione tecnica regionale per la radioprotezione). — 1. La Commissione tecnica regionale per la radioprotezione è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, con funzioni di presidente;

b) un tecnico designato dalla struttura regionale competente in materia di assetto e tutela del territorio;

c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL;

d) un medico specializzato in area radiologica, designato dall'Azienda USL;

e) un tecnico designato dall'ARPA;

f) un funzionario designato dall'Ispettorato territoriale del lavoro;

g) il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

h) un tecnico esperto iscritto nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 101/2020 con l'abilitazione di terzo grado, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, a cui è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 esprime parere anche sulle richieste di nulla osta di competenza prefettizia previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 101/2020.

3. Alla nomina dei componenti della Commissione di cui al comma 1, che restano in carica per cinque anni, si provvede con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.»

3. L'art. 57 della legge regionale n. 70/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Disposizioni finanziarie). — 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 46, determinato in complessivi annui euro 3.100 a decorrere dall'anno 2023, fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 è rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»

4. Per i soggetti non pubblici richiedenti le autorizzazioni e il nulla osta di cui al Capo I-bis della legge regionale n. 70/1982, come introdotto dal comma 1, trova applicazione il tariffario da approvare con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


5. La deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 70/1982, come sostituito dal comma 2, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.500 a decorrere dal 2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 22.

Disposizioni in materia di interventi formativi nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni

1. La regione, previa stipula di apposita convenzione con le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta, attua direttamente, per l'anno 2023, le attività



formative congiunte nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), al fine di svolgerle in maniera centralizzata e quindi con contenuti uniformi su tutto il territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2023 in euro 30.690 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti).

3. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di realizzazione del percorso formativo e di rimborso, da parte delle Unités e del Comune di Aosta, degli oneri sostenuti dalla regione.

Art. 23.

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), le parole «entro il 30 novembre 2022» sono soppresse

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 24.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), adotta, per l'anno 2023, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'art. 5 della medesima legge.

2. Nel PAI di cui al comma 1 sono altresì inseriti, al fine di garantirne la continuità pluriennale, i seguenti interventi:

a) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

b) finanziamento dei corsi di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

c) interventi previsti dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti);

d) trasferimenti correnti agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per i Progetti di inclusione attiva (PIA), interventi di finanza locale già ricompresi nell'Allegato 2.

3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata per il triennio 2023/2025 in euro 30.554.670 e annualmente così suddivisa:

a) per l'anno 2023 euro 10.195.500;

b) per l'anno 2024 euro 10.179.500;

c) per l'anno 2025 euro 10.179.670;

a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), titolo 1 (Spese correnti).

4. La Giunta regionale, per l'anno 2023, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2003, può integrare il PAI di cui al comma 1, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, con interventi che si rendono necessari in conseguenza della grave crisi economica in atto.


Art. 25.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4171 del 14 giugno 2022 e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzata, per il triennio 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 1.432.166,49, di cui euro 388.698,27 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, interamente iscritta nell'anno 2023, ed euro 1.043.468,22 quale quota di risorse aggiuntive regionali annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 861.281,96; b) anno 2024 euro 182.186,26.

2. La regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale



nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dal regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

3. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593, in data 12 settembre 2022, del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, gli investimenti di cui al comma 2 sono attuati, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per il triennio 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 11.046.000, di cui euro 10.746.000, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 300.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2023/2025, in complessivi euro 10.746.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 2.016.000; b) anno 2024 euro 4.590.000; c) anno 2025 euro 4.140.000.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2023/2025, in complessivi euro 300.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 150.000; b) anno 2024 euro 150.000.

5. Nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), approvato con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/3190/2021, in data 29 aprile 2021, e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito POC, di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.452.318,51 così suddivisa:

a) euro 1.051.081,74, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 401.236,77, quale quota di risorse aggiuntive regionali.

6. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il biennio 2023/2024, la spesa di euro 480.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2023 euro 240.000; b) anno 2024 euro 240.000.

7. La regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FSE+ e dal regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

8. Gli investimenti di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 183/1987.

9. Per le finalità di cui al comma 7 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 11.468.594, così suddivisa:


a) euro 5.768.594, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2023 euro 1.548.099; 2) anno 2024 euro 2.089.257; 3) anno 2025 euro 2.131.238;

b) euro 5.700.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

1) anno 2023 euro 2.700.000; 2) anno 2024 euro 2.700.000; 3) anno 2025 euro 300.000.

10. La regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della regione, approvato con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione). Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione FSC 2021-2027.



11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 308.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2023 euro 158.000;
- b) anno 2024 euro 100.000;
- c) anno 2025 euro 50.000.

12. La regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione a titolarità dei Ministeri competenti.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata, per il periodo 2023/2025, la spesa complessiva, a carico della regione, di euro 6.608.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2023 euro 1.608.000;
- b) anno 2024 euro 2.500.000;
- c) anno 2025 euro 2.500.000.

14. Gli oneri a carico della Regione per gli ultimi interventi finanziati dal Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Francia «Alcotra», relativi al periodo 2014-2020, previsto dai regolamenti (UE) numeri 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinati, per l'anno 2023, in euro 22.298.

15. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia «Alcotra», Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino) relativi al periodo 2021-2027, previsti dai regolamenti (UE) numeri 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinate, per il periodo 2023/2025, in complessivi euro 333.000 annualmente così suddivise:

- a) anno 2023 euro 111.000;
- b) anno 2024 euro 111.000;
- c) anno 2025 euro 111.000.

16. Le quote di risorse aggiuntive a carico della regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla governance della Strategia nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinate, per il periodo 2023/2025, in complessivi euro 96.000 annualmente così suddivise:

- a) anno 2023 euro 32.000; b) anno 2024 euro 32.000;
- c) anno 2025 euro 32.000.

17. Gli oneri a carico della Regione in ordine al cofinanziamento regionale di progetti approvati nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III C 2000-2006 (Est) in virtù di quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 sono autorizzati, per l'anno 2023, in euro 11.850.

18. Per le attività di supporto alla politica regionale di sviluppo 2021/2027 è autorizzata la spesa di annui euro 20.000 per ciascun anno del triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti).

19. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021/2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Art. 26.

Politiche in favore delle aree montane

1. La regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici.

2. La regione, nel ruolo di coordinatore della Commissione politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali a livello nazionale e definisce e promuove posizioni comuni; a tal fine, elabora documenti e proposte da rappresentare in seno alla Conferenza stessa.

3. La regione, inoltre, nel rispetto delle disposizioni previste dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), tramite l'adozione di apposite delibere di Giunta, gestisce le procedure connesse all'impiego delle risorse previste dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito ai sensi del comma 593 del medesimo art. 1 della legge 234/2021.


4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2023/2025, in euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

- a) anno 2023 euro 50.000;
- b) anno 2024 euro 50.000;
- c) anno 2025 euro 50.000.

Art. 27.

Programma di sviluppo rurale

1. La Regione attua, nel periodo 2023/2025, gli interventi di assistenza tecnica definiti dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con



deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020 e modificato ai sensi dal Regolamento (UE) n. 2020/2220.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2023/2025, in euro 750.000 (Missione 16 -Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

- a) anno 2023 euro 250.000;
- b) anno 2024 euro 250.000;
- c) anno 2025 euro 250.000.

3. Ai fini del cofinanziamento regionale della nuova politica agricola comune 2023/2027, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 28.

Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

1. Il Piano di cui all'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2023/2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato nel seguente modo:

a) euro 1.214.800 per l'anno 2023, di cui euro 346.600 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 1.214.800 per l'anno 2024, di cui euro 346.600 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) euro 1.214.800 per l'anno 2025, di cui euro 346.600 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), ed euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infra-

strutture stradali), di cui euro 861.200 di titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 29.

Manutenzione degli immobili destinati ad attività agricole trasferiti a Vallée d'Aoste Structure S.r.l.

1. Al fine di mantenere in buono stato di conservazione il patrimonio immobiliare agricolo trasferito a Vallée d'Aoste Structure S.r.l., la regione trasferisce alla stessa la somma di euro 2.400.000 nel periodo 2023/2025 per i necessari interventi di manutenzione, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2023 euro 1.400.000;
- b) anno 2024 euro 500.000;
- c) anno 2025 euro 500.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 30.

Interventi in materia di sviluppo economico

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2016 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione può, inoltre, promuovere con azioni dirette la competitività del sistema economico regionale, in linea con quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente.»


2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2023, e in annui euro 75.000 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della legge regionale n. 8/2016, come indicato nell'allegato 1.

Art. 31.

Postazioni di radiotelecomunicazioni in disponibilità della regione

1. Nelle more del definitivo passaggio di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni, presenti nel territorio regionale, dagli enti locali alla regione, nonché per verificare l'adeguatezza delle postazioni attualmente in capo al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, la regione è autorizzata, per gli anni 2023, 2024 e 2025, ad affidare i servizi topografici, catastali e tecnici prepedutici all'acquisizione nonché all'eventuale esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e di sicurezza.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 40.000 per l'anno 2023, euro 30.000 per l'anno 2024 e euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 1 (Spese correnti).



Art. 32.

Realizzazione di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni

1. Nelle more della revisione della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), riguardante le competenze per la razionalizzazione, l'ottimizzazione della pianificazione e della realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni di proprietà pubblica, la Regione è autorizzata a realizzare due nuove postazioni di radiotelecomunicazioni presso i siti di Epinel, nel Comune di Cogne, e di Chevrière, nel Comune di Etroubles.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in complessivi euro 60.000 per l'anno 2023 e euro 140.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 33.

Interventi per la realizzazione del secondo lotto del Polo universitario di Aosta

1. La regione, nell'ambito degli interventi sulla caserma Testafocchi per la creazione del Polo universitario di Aosta, autorizza la Société infrastructures valdôtaines S.r.l. (SIV) ad avviare ogni necessario adempimento per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto concernente la sistemazione della palazzina denominata Giordana.

2. Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 16.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese di investimento) così suddivisi per anno:

- a) anno 2023 euro 9.600.000;
- b) anno 2024 euro 3.500.000;
- c) anno 2025 euro 2.000.000;
- d) anno 2026 euro 900.000.

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per l'anno 2026 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa al bilancio regionale 2023/2025, ai sensi del punto 5.3.6 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 118/2011.

Art. 34.

Introduzione dell'educazione motoria nelle scuole primarie della regione

1. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 329 a 338, della legge n. 234/2021, è introdotto, nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie della regione, l'insegnamento obbligatorio dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria».

2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta), i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria si aggiungono alla dotazione organica regionale dei posti comuni di scuola primaria.

3. I criteri di determinazione della dotazione organica di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.

4. L'onere previsto per il presente articolo è quantificato in euro 137.581 per il 2023, ed euro 412.743 a decorrere dal 2024 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 35.

Disposizioni in materia di assegnazione gratuita di libri di testo. Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40

1. All'alinea del comma primo dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della regione), dopo le parole: «Comune della regione» sono inserite le seguenti: «, ovvero per gli alunni non residenti in Valle d'Aosta ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale».

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.700 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 36.

Disposizioni in materia di interventi regionali concernenti il diritto allo studio. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

1. Al comma 3 dell'art. 12-bis della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), dopo le parole: «della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dipendenti dalla Regione non residenti in Valle d'Aosta, ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale».



2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 800 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 37.

Disposizioni urgenti in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale

1. L'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste è autorizzato a svolgere, nell'anno 2023, una procedura di selezione pubblica per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, nei limiti dei posti vacanti disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale). All'accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese si applica, per quanto compatibile, la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione).

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI

Art. 38.

Finanziamenti per l'acquisto di treni elettrici

1. È autorizzato il finanziamento dell'acquisto di un treno elettrico, a completamento dell'analoga iniziativa avviata nel 2022 per l'acquisto di tre treni in attuazione del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in aggiunta a fondi statali a valere sul decreto ministeriale n. 319 del 9 agosto 2021, sul decreto ministeriale n. 164 del 21 aprile 2021 o su eventuali ulteriori fonti finanziarie nazionali destinabili alla medesima iniziativa, e può essere ridotto in modo coerente con l'effettiva possibilità di utilizzare tali fondi.

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il periodo 2024/2027 in complessivi euro 12.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 001 (Trasporto ferroviario), titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui:

- a) per l'anno 2024 euro 2.500.000;
- b) per l'anno 2025 euro 2.500.000;
- c) per l'anno 2026 euro 4.500.000;
- d) per l'anno 2027 euro 2.500.000.

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per gli anni 2026 e 2027 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente come quantificata nella nota integrativa al bilancio regionale 2023/2025, ai sensi del punto

5.3.6. dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 118/2011.

Art. 39.

Proroga del termine relativo all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 10

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza umanitaria legata al perdurare del conflitto in Ucraina e delle difficili condizioni di vita per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 (Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), è prorogato sino al 31 dicembre 2023.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 80.000 per l'anno 2023.

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025, a valere sull'anno 2023, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2023, per euro 80.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti).

Capo VIII


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 40.

Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al Capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Per gli interventi a sostegno delle strutture ricettive previsti dal Capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.790.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2023, in euro 4.790.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie).



Art. 41.

*Interventi a favore dello sport.**Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3*

1. Il comma 7-bis dell'art. 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituito dal seguente:

«7-bis. Limitatamente al triennio 2023/2025, una quota dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino a un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2004 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per il triennio 2023/2025, la regione concede all'ASIVA, in aggiunta al contributo di cui al comma 2, un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo "Children-Under 23", promosso e realizzato dall'ASIVA in collaborazione con gli sci club valdostani allo scopo di favorire la crescita dei giovani atleti, di età compresa tra i diciannove e i ventitré anni, che posseggono particolari potenzialità e qualità tecniche e di evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie "Children". A tale fine, l'ASIVA presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Children-Under 23", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedurali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi.»

3. L'art. 10-bis della legge regionale n. 3/2004 è abrogato.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per il triennio 2023/2025 in annui euro 12.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 3/2004, come indicato nell'allegato 1.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 120.000 per l'anno 2023, in euro 150.000 per gli anni 2024 e 2025 e in euro 30.000 per l'anno 2026 ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 3/2004, come deter-

minata dall'allegato 1 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 42.

Proroga del progetto «Sci... volare a scuola»

1. Il progetto «Sci... volare a scuola» di cui all'art. 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato fino all'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 35.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 43.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2023/2025.

Art. 44.

Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30


1. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

«5. La struttura regionale competente in materia di bilancio esprime inoltre l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti del Presidente della regione. Il Collegio dei revisori esprime l'attestazione obbligatoria di copertura finanziaria dell'onere derivante dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, con riferimento a quello da porre a carico del bilancio regionale.»

Art. 45.

Rimborso delle spese per i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di at-



tuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute del Collegio e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo le modalità e gli importi stabiliti per i dirigenti regionali.».

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1, a decorrere dall'anno 2023, è stimato in euro 10.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 46.

Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022

1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilità finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l'esercizio 2022, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi:

a) ai contributi una tantum a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese);

b) alla promozione e alla concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali A e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. come previsto dall'art. 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

c) agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge re-

gionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 18 giugno 2004, n. 8.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00327

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2022, n. 33.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 68 del 29 dicembre 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2023 e di competenza per gli anni 2024 e 2025, i relativi riepiloghi e i prospetti



riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2023:	entrate	competenza	1.723.053.439,77
		cassa	2.357.580.647,11
	spese	competenza	1.723.053.439,77
		cassa	2.357.580.647,11
b) anno 2024:	entrate	competenza	1.570.942.629,40
		spese	1.570.942.629,40
c) anno 2025:	entrate	competenza	1.525.606.649,86
		spese	1.525.606.649,86

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione finanziario

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (art. 11, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;

b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 118/2011);

c) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo n. 118/2011);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (art. 11, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 118/2011);

e) prospetto concernente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) nota integrativa (art. 11, comma 3, lettera *g*), del decreto legislativo n. 118/2011).

2. È altresì allegata, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), una volta acquisita entro il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 3.

Programmazione dei lavori pubblici

1. Sono approvati il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale, allegati alla presente legge.

Art. 4.

Allegati

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti allegati alla presente legge:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (Allegato *A*);

b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato *B*).

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

23R00328



REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2022, n. 2.

Nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1. Abrogazione del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 65 del 13 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), e in armonia con la legislazione eurounitaria e statale vigente in materia, i requisiti igienico-sanitari cui è subordinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006 medesima, e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) su area pubblica e privata, in forma temporanea;
- b) in locali non aperti al pubblico;
- c) presso il domicilio del consumatore.

2. Restano disciplinate dalle vigenti normative di settore le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attività agrituristiche;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 3, somministrazione di alimenti e bevande effettuata in strutture turisticoricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura turistico-ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

3. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2-ter, lettera a), della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazione e trasformazione semplice nei *Bed & Breakfast - Chambre et petit déjeuner*, di seguito denominati B&B.

Art. 2.

Competenza

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento sono esercitate, per quanto di competenza, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede, altresì, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione allo Sportello unico degli enti locali (SUEL).

Art. 3.

Tipologie di esercizi

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, si distinguono in:

a) tipologia 1. Bar ed esercizi similari: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un'attività minima di manipolazione, quali:

1) bibite, caffè, panini, tramezzini, tartine, toast, piadine, pizzette e altri prodotti farciti analoghi;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti, quali, in particolare, macedonie, insalate e altri prodotti analoghi o piatti a base di salumi e formaggi;

3) prodotti precotti e surgelati quali hot dog, hamburger e crepe, patatine, brioches surgelate sottoposte a doratura;


4) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati, eventualmente da sottoporre al solo riscaldamento;

5) alimenti preparati in esercizi allo scopo autorizzati precotti, freschi o congelati, confezionati in monoporzione da sottoporre a semplice riscaldamento o termine cottura, anche attraverso friggitrici ad aria o similari;

6) prodotti di pasticceria surgelata precotta;

b) tipologia 2. Ristorazione con somministrazione diretta: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione.

2. Per attività minima di manipolazione ai sensi del comma 1, lettera a), si intende il taglio, la sezionatura e il mescolamento degli alimenti, nonché operazioni similari, ma non la cottura, assemblaggi complessi o operazioni analoghe. Per le attività di cui al comma 1, lettera a), non è consentita la preparazione di alimenti utilizzando le tecniche, gli strumenti e le attrezzature tipiche della ristorazione tradizionale di cui al comma 1, lettera b). Si intendono per attrezzature tipi che della ristorazione tradizionale le friggitrici, fatta eccezione per quelle ad aria, i fuochi, le piastre a induzione, le pentole e le padelle, e attrezzature analoghe o similari.



Art. 4.

Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del servizio di prima colazione dei B&B

1. Il servizio di prima colazione nei B&B deve essere fornito esclusivamente alle persone alloggiate e può essere assicurato utilizzando:

a) alimenti e bevande confezionati, senza alcuna manipolazione o trasformazione semplice, e frutta;

b) oltre agli alimenti e bevande di cui alla lettera a), anche quelli di cui al comma 3 che richiedono manipolazione e trasformazione semplice.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 2-ter, lettera b), della legge regionale n. 11/1996, la somministrazione degli alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera b), rientra nell'ambito di applicazione della normativa eurounitaria e statale in materia di igiene degli alimenti.

3. L'attività effettuata dai B&B ai sensi del comma 1, lettera b), per il solo servizio di prima colazione, è finalizzata alla somministrazione degli alimenti e bevande tipici delle colazioni tradizionali dolci all'italiana e salate internazionali, ivi compresi quelli ottenuti attraverso trasformazioni semplici, quali bibite, succhi di frutta, spremute, caffè, cappuccini, croissant, brioche, cornetti, torte, crostate, yoghurt, biscotti, confetture, marmellate, panini, crepe, piadine, uova sode e fritte, bacon, formaggi e salumi, nonché altri prodotti analoghi o similari.

4. È esclusa dall'attività di cui al comma 3 la preparazione di conserve e di dolci con farciture di crema e panna, salse a base di uova, gelati, paste fresche e ripiene. Detta tipologia di alimenti può, tuttavia, essere somministrata qualora la relativa preparazione sia avvenuta in esercizi allo scopo autorizzati. Per tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante tutte le informazioni prescritte dall'etichetta alimentare.

5. I B&B non possono comunque esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande per il pranzo, la merenda e la cena e, in ogni caso, attività configurabili come attività di ristorazione.

Art. 5.

Requisiti

1. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa eurounitaria e statale vigente in materia, i requisiti igienico-sanitari minimi, comuni alle due tipologie di cui all'art. 3, comma 1, sono elencati nell'allegato A.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seconda della tipologia, sono assoggettati al possesso degli ulteriori specifici requisiti di cui all'allegato B.

3. I requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), sono elencati nell'allegato C.

4. I requisiti igienico-sanitari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dei B&B di cui all'art. 4 sono elencati nell'allegato D.

5. Gli allegati A, B, C e D possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Gli operatori titolari delle abilitazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e della legge regionale n. 1/2006, in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi medesimi, e coloro che ai predetti titoli subentrano, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006 medesima, possono continuare a esercitare l'attività senza obbligo di adeguamento delle strutture gestite ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle abilitazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 1 e di tipologia 2, rilasciate ai sensi del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e coloro che a dette abilitazioni subentrano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006 diventano titolari dell'abilitazione per la tipologia 1 prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), senza formale atto di conversione e senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle abilitazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 3 e di tipologia 4, rilasciate ai sensi del r.r. 2/2007, e coloro che a dette abilitazioni subentrano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006 diventano titolari dell'abilitazione per la tipologia 2 prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b), senza formale atto di conversione e senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, qualunque modificazione all'attività o della tipologia di esercizio in essere comporta la verifica, da parte del titolare dell'abilitazione, della conformità ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

5. Ai fini di cui al comma 4:

a) non sono considerate modificazioni all'attività le migliorie sostanziali che implicino il solo aumento della superficie del locale cucina;


b) la variazione della tipologia di esercizio deve essere notificata alla struttura sanitaria competente per il tramite del SUEL.

6. Il r.r. 2/2007 è abrogato.

Art. 7.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria di cui alla normativa eurounitaria e statale, in quanto applicabili.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 dicembre 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00324

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2023, n. 10.

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 15 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma ottavo, della Costituzione per il quale: «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni»;

Visto l'art. 68 dello Statuto secondo cui:

«1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.

2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.

3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale».

Visto altresì l'art. 69 dello Statuto per il quale: «La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di Governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione»;

Vista la legge regionale 21 febbraio 1983, n. 12 (Contributo al centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO);

Considerato quanto segue:

1. In data 15-16 gennaio 1981 i presidenti delle giunte regionali hanno costituito la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le regioni e le province autonome;

2. Il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anno dalla fondazione delle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle regioni e delle province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;

3. È emersa l'esigenza di formalizzare, anche con fonte legislativa regionale, l'esistenza della Conferenza per agevolarne i compiti di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale;

4. Il 6 dicembre 2022 è stata quindi sottoscritta da tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome l'«Intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome», allegata alla presente legge, che in sintesi disciplina:

- a) la costituzione e le finalità della Conferenza;
- b) gli organi della Conferenza;
- c) il contenuto e le modalità di approvazione del regolamento interno;
- d) il supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di segreteria.

5. La rilevanza del CINSEDO e dei servizi, che esso fornisce senza scopo di lucro a norma del proprio statuto, è stata riconosciuta dalla legge regionale n. 12/1983 che disciplina il contributo annuale ad esso erogato dalla Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.


Oggetto

1. È ratificata l'intesa, allegato A della presente legge, sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.



Art. 3.

Contributo CINSEDO l.r. 12/1983

1. Il contributo regionale al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) continua ad essere disciplinato dalla legge regionale 21 febbraio 1983, n. 12 (Contributo al centro interregionale di studi e documentazione – CINSEDO).

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 marzo 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2023, n. 9/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 15 marzo 2023*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, e l'art. 118 comma primo della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013);



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'art. 23-*sexies*;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali n. 39/2005, n. 87/2009 e n. 22/2015);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali n. 39/2005, n. 87/2009 e n. 22/2015);

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse «ARRR» S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alla legge regionale n. 87/2009 e legge regionale n. 39/2005);

Vista la deliberazione della giunta regionale del 4 giugno 2018, n. 585 (Regolamento (UE) 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR) mediante la quale la giunta regionale in qualità di titolare del trattamento ha ridefinito i ruoli data *protection* e le connesse responsabilità all'interno della propria organizzazione, in ottemperanza alle normative statali di riferimento;

Visto il regolamento interno della giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Visto il parere positivo del Comitato direzionale espresso nella seduta del 10 novembre 2022;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1348, di adozione dello schema di regolamento ai fini dell'acquisizione del parere della commissione consiliare competente previsto dall'art. 42 dello statuto regionale;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2023;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 2023, n. 184;

Considerato quanto segue:

1) l'art. 23-*sexies* della legge regionale n. 39/2005 prevede un regolamento di attuazione che disciplini, in particolare:

a) le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, in applicazione del decreto legislativo n. 192/2005;

b) un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;

c) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso;


d) relativamente agli impianti termici di climatizzazione e preparazione della acqua calda sanitaria, in coerenza con i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 che costituiscono riferimento minimo inderogabile ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, le modalità di conduzione, manutenzione e controllo a cura dei responsabili di impianto; i termini e le modalità per l'invio dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e controllo in ottemperanza alle norme; le modalità degli accertamenti e delle ispezioni;

2) è necessario disciplinare le modalità di conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici al fine di assicurarne l'efficienza energetica;

3) è necessario regolare il sistema dei controlli, accertamenti ed ispezioni sulla manutenzione degli impianti termici al fine di assicurare il complessivo corretto esercizio degli impianti;

4) è necessario che le funzioni di competenza della regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività;

5) è necessario disciplinare le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, in modo tale da assicurare l'utilizzo condiviso e l'interazione dei dati tra comuni, province e regione;



6) è necessario disciplinare le modalità di formazione e di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica che assume particolare rilievo, in quanto funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica, in grado di fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

7) il decreto legislativo n. 192/2005 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, nonché il decreto legislativo n. 152/2006 prevedono un sistema di controlli, accertamenti ed ispezioni, che coinvolge anche gli impianti termici alimentati a fonte rinnovabile e, pertanto, risulta necessario disciplinare modalità di monitoraggio energetico per tutti gli impianti termici da biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità;

8) in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h-ter) della legge regionale n. 39/2005, è necessario disciplinare l'attività di vigilanza della regione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche si uniformano;

9) è necessario precisare le modalità e le tempistiche di compilazione dei libretti di impianto che accompagnano lo stesso in tutta la sua vita utile;

10) è necessario precisare i casi e le modalità del controllo di efficienza energetica da svolgersi da parte dei manutentori;

11) l'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione;

12) nell'archivio informatico degli attestati di prestazione confluiscono direttamente gli attestati di prestazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla legge regionale n. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

13) è necessario indicare e disciplinare i flussi informativi e le procedure necessarie a costituire ed implementare il catasto degli impianti nonché l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica da gestirsi in modalità telematica e stabilire che i singoli soggetti interessati possano dialogare con il catasto in via telematica, consentendo al contempo di interagire con il Portale nazionale sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituito presso ENEA, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);

14) è necessario prevedere che la struttura regionale competente individui idonee modalità informatiche che consentano la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della legge regionale n. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della legge regionale n. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

15) è necessario assegnare un codice univoco ad ogni impianto, al fine di consentire la corretta individuazione di ciascuno di essi per tutta la durata dell'utilizzo;

16) al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di prestazione energetica, è necessario stabilire che esso sia registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione univoco e progressivo;

17) è necessario definire le modalità di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici da integrare nel sistema informativo regionale;

18) in attuazione dell'art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005 è necessario definire la modalità di predisposizione ed esposizione al pubblico delle informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici pubblici mediante apposita «targa energetica»;

19) è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, da applicare fino al momento dell'emanazione delle disposizioni previste dalla normativa statale di riferimento;


20) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera h-sexies) e dall'art. 23-sexies, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale n. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili di cui all'art. 284, comma 2-ter del decreto legislativo n. 152/2006 già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

21) è necessario stabilire che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati e cessano di avere efficacia:

a) il decreto del Presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);

b) il decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica);

22) di accogliere tutti i suggerimenti redazionali riportati nel parere favorevole della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;



Si approva il presente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica («APE»)
(art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Relativamente all'esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati nella regione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l-tricies) del decreto legislativo n. 192/2005.

2. In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l-tricies) del decreto legislativo n. 192/2005, sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:

a) gli edifici residenziali monofamiliari;

b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.

4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 192/2005, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l'attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005, ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005.

Art. 2.

Definizioni di riferimento (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:

a) nell'art. 2, commi 1 e 2, nonché nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

b) nei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 192/2005;


c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per «locale adibito alla permanenza delle persone», lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;

b) per «categorie di edifici», le categorie indicate all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, individuate in base alla loro destinazione d'uso;

c) per «classe energetica», ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell'edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l'illuminazione, il trasporto di persone o cose.



Art. 3.

Compiti, adempimenti e attività della regione e di ARRR S.p.A. (art. 3, comma 1-bis della legge regionale n. 39/2005)

1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis della legge regionale n. 39/2005.

Capo II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE SULL'EFFICIENZA E SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI

Art. 4.

Organizzazione del SIERT (art. 23-ter, commi 2 e 3 della legge regionale n. 39/2005 e art. 22-bis, commi 1 e 2 della legge regionale n. 39/2005)

1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito «SIERT»), istituito ai sensi dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:

- a) il modulo, denominato «modulo APE», che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
- b) il modulo denominato «modulo CIT» che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.

2. Ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005, il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.

Art. 5.

*Accesso al SIERT
(art. 23-quater della legge regionale n. 39/2005)*

1. Ai sensi dell'art. 23-quater, comma 1 della legge regionale n. 39/2005, accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:

- a) la regione;
- b) ARRR S.p.A.;
- c) il proprietario dell'unità immobiliare;
- d) chi detiene l'unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
- e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
- f) l'intestatario della fornitura di combustibile;

g) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;

h) il distributore di combustibile;

i) il terzo responsabile, come definito dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 192/2005 e secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

l) il manutentore, l'installatore ed il conduttore dell'impianto termico;

m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;

n) il tecnico certificatore;

o) società o ente di certificazione;

p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;

q) i notai;

r) i comuni e le unioni dei comuni.

2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).

3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.

Art. 6.

Catasto degli impianti termici (art. 23-ter, comma 2 della legge regionale n. 39/2005)


1. Ai fini della formazione e dell'implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come «modulo CIT» ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 39/2005, i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell'energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell'anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:

a) l'ubicazione;

b) il soggetto titolare dell'impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;

c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato «POD») nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato «PDR»).

2. Ai fini dell'individuazione degli impianti termici non accatastati, la regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.



Art. 7.

Registro dei medi impianti termici civili (art. 23-ter, comma 2, e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall'art. 23-ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all'art. 284, comma 2-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:

a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;

b) sede dell'impianto;

c) la classificazione secondo le definizioni dell'art. 268, comma 1, lettere da *gg-bis* a *gg-septies* del decreto legislativo n. 152/2006;

d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;

e) la potenza termica nominale al focolare;

f) il numero previsto di ore operative;

g) data di messa in esercizio.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, l'iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno sessanta giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell'impianto.

3. Le modalità operative e procedurali per l'iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Catasto degli attestati di prestazione energetica (art. 23-ter, comma 2 della legge regionale n. 39/2005)

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati «APE»), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al sistema informativo istituito dall'art. 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come «modulo APE» ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 39/2005, sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

2. Il codice identificativo di cui al format dell'APE, riportato nell'appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.

3. L'APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.

4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 75/2013.

TITOLO II

ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Capo I

UTILIZZO DEL MODULO CIT DEL SIERT

Art. 9.

*Iscrizione del manutentore all'elenco regionale (art. 23-*quater* e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)*

1. Al fine dell'accatastamento dell'impianto di cui all'art. 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui all'art. 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.


Art. 10.

Accatastamento dell'impianto (art. 23-ter, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 39/2005)

1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-*tricies*) del decreto legislativo n. 192/2005, l'impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.

3. Al momento della prima messa in esercizio dell'impianto, i manutentori o gli installatori, nell'ambito dell'attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro mantenuti o installati, generando l'apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d'impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e gli elementi descrittivi dell'impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche speci-



ficato sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione «generatori» relativa all'impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all'art. 22.

4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della giunta regionale prevista dall'art. 23-ter, comma 3 della legge regionale n. 39/2005.

5. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all'allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della liberazione medesima.

6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.

7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.

Art. 11.

Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (art. 23-ter, comma 2 della legge regionale n. 39/2005)

1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all'art. 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.

2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d'impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d'ufficio delle dichiarazioni trasmesse.

3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell'art. 19, comma 6, il sistema produce un'apposita ricevuta.

Art. 12.

Relazione di monitoraggio (art. 23-ter, comma 4 e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 48/2020, ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nonché

sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 4-*quater*, comma 1 del decreto legislativo n. 192/2005.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all'art. 4-*quater*, comma 4 del decreto legislativo n. 192/2005. Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile «ENEA»).

Capo II

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 13.

*Documentazione a corredo degli impianti termici
(art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005)*

1. Gli impianti termici sono muniti di:

a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'art. 18, comma 6;

b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell'impianto;

c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;


d) «dichiarazione di conformità» o «dichiarazione di rispondenza» ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'art. 17, comma 6, di seguito indicato come «rapporto di manutenzione», nonché «rapporto di controllo di efficienza energetica» di cui all'art. 19, comma 3, di seguito denominato «RCEE»;

f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come «codice catasto», di cui all'art. 10, comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'art. 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013;

g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;

h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;



i) documentazione prevista dalla parte V, titolo II del decreto legislativo n. 152/2006, per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al decreto ministeriale n. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.

Art. 14.

Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del sindaco di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, fatte salve le ordinanze del sindaco di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.

Art. 15.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici sono dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile qualora nominato, garantisce il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione dei sistemi di cui al comma 1.

3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'art. 18, comma 6.

4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui agli articoli 17 e 19.

5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 102/2014.

Art. 16.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall'allegato A al decreto legislativo n. 192/2005, che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:

a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;

b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;

c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all'operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.


5. Ai fini di cui all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, la disattivazione dell'impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell'impianto entro trenta giorni.

6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'art. 287 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Art. 17.

Controllo e manutenzione e degli impianti termici (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica



16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.

3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.

4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all'art. 20 risultino assenti le istruzioni d'uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l'intervallo più stringente pari ad un anno solare.

5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.

7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all'art. 18. Un'altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 22.

8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:

a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell'impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,

b) ad informare senza indugio il responsabile dell'impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;

c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi cinque giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell'impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 22.

Art. 18.

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.

2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;

c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

3. I controlli di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro il termine di trenta giorni dalla posa e collegamento dell'apparecchio. Nel caso in cui l'impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.


4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all'effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all'installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.

6. Gli impianti termici sono muniti di un «libretto di impianto per la climatizzazione» conforme all'allegato I del decreto ministeriale 10 febbraio 2014. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

7. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile.

8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.



9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Art. 19.

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo n. 192/2005;

b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'art. 42;

b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'art. 42;

c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, fatto salvo quanto previsto all'art. 42.

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall'art. 8, commi 7, 8, 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.

6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.

8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'art. 16, nonché il codice catasto dell'impianto, di cui all'art. 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all'art. 22, commi 1 e 2.

9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all'art. 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a cinque anni per eventuali verifiche documentali nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 20.

10. Entro i sessanta giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l'utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla compilazione del rapporto.

11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all'art. 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell'impianto del contributo previsto all'art. 22. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.

12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell'impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l'apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.

13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l'indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all'art. 22.

Capo III

ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 20.

Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. ARRR S.p.A. effettua per conto della regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi



energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l'ausilio del modulo CIT del SIERT all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.

3. L'avvenuto adeguamento è attestato attraverso l'apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.

4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d'impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all'uso dell'impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.

5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all'avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l'eventuale mantenimento in esercizio dell'impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d'uso, o nell'eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A. informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall'art. 16, comma 6 del decreto legislativo n. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.

6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.

7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:

a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all'allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all'art. 22, comma 1;

b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;

c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;

d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.

8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell'art. 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all'1 per cento dei rapporti trasmessi nell'arco del biennio.

9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell'azione di risanamento della qualità dell'aria realizzata dalla regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005.

10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all'art. 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell'ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell'esito del controllo al responsabile dell'impianto il quale è tenuto a provvedere entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell'intervento di controllo di efficienza energetica.

Art. 21.

Modalità di ispezione degli impianti termici (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. L'ispezione è diretta a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende



una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell'immobile.

3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d'impianto, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell'energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all'art. 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell'impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.

4. La data fissata per l'ispezione è comunicata al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno quindici giorni d'anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:

- a) l'inquadramento normativo dell'ispezione;
- b) l'eventuale data e fascia oraria programmata;

c) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.

5. La data programmata per l'ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno tre giorni di anticipo.

6. Il responsabile dell'impianto fornisce all'ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all'art. 13.

7. Al termine dell'ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell'apposito modulo CIT del SIERT da compilarli entro il giorno stesso dell'ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.

8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'art. 19, entro centottanta giorni dall'ispezione il responsabile invia un «rapporto di controllo di efficienza energetica», redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.

9. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l'ispettore, dopo aver segnalato l'anomalia nell'apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l'adeguamento.

10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell'impianto è assegnato un termine di novanta giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell'apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell'impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.


11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.

12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.

13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l'interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.

14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo n. 152/2006.

15. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua



competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, l'ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 22.

Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (art. 23-sexies e art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005)

1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'art. 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.

2. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell'impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell'RCEE.

3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall'ispettore incaricato.

4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 192/2005 e all'art. 23-quinquies, comma 7 della legge regionale n. 39/2005.

5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento appartiene l'impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;

b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.

6. L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005.

7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell'intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.

Art. 23.

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici (art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005)

1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

2. ARRR S.p.A. gestisce l'elenco dei soggetti riconosciuti per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005.

3. Il personale iscritto nell'elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

4. All'elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A., purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell'elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e modifica ai decreti n. 417/2005 e n. 418/2006 riguardante l'inserimento di verificatori idonei nell'elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 al decreto n. 417/2005 ed approvazione delle linee guida per gestione dei relativi elenchi).

5. ARRR S.p.A. ricorre all'elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all'art. 20, commi 7, 8 e 9 del presente regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.

6. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.



TITOLO III
PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI E APE

Capo I

UTILIZZO DEL MODULO APE DEL SIERT

Art. 24.

Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT (art. 23-ter, commi 2 e 4 della legge regionale n. 39/2005)

1. Al fine della trasmissione dell'APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all'art. 8, comma 4 si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.

2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'art. 23-octies, comma 2 della legge regionale n. 39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 23-octies, comma 3 della legge regionale n. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'art. 38-quater della legge regionale n. 39/2005.

3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'art. 23-quinquies, comma 17 della legge regionale n. 39/2005.

4. Sono esonerati dal versamento dell'onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 25.

Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT (art. 23-quater, comma 1 della legge regionale n. 39/2005)

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT.

2. I notai di cui al comma 1 che risultino registrati il primo giorno dell'anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all'art. 23-octies, comma 2 della legge regionale n. 39/2005, a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 23-octies, comma 3 della legge regionale n. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'art. 38-quater della legge regionale n. 39/2005.

3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica la sanzione stabilita dall'art. 23-quinquies, comma 17 della legge regionale n. 39/2005.

Art. 26.

Trasmissione degli APE (art. 23-ter, comma 2 e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell'APE, registrano e trasmettono i dati di cui all'art. 8, comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all'appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.

2. L'APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.

3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all'art. 24, comma 1 del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 23-octies, comma 1 della legge regionale n. 39/2005, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare è stabilito dalla deliberazione di giunta regionale di cui al citato art. 23-octies, comma 3 della legge regionale n. 39/2005, fermo restando quanto disposto dall'art. 38-quater della legge regionale n. 39/2005.


4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un'attestazione contenente l'identificativo dell'APE, i dati catastali dell'immobile e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.

5. L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.

Art. 27.

Trasmissione annuale dei dati al SIAPE (art. 23-ter, comma 4 della legge regionale n. 39/2005)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), i dati registrati nel modulo APE del SIERT sono trasmessi annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), istituito da ENEA, secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili da ENEA.



Capo II

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Art. 28.

Documentazione per la redazione degli APE degli edifici

1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:

a) documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;

b) schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;

c) schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;

d) schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;

e) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'art. 18, comma 6;

f) Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;

g) progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della legge n. 10/1991;

h) planimetria e visura catastale;

i) planimetrie, prospetti, sezioni dell'unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;

j) verbale del sopralluogo ai sensi del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto.

2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:

a) documentazione fotografica;

b) scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;

c) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'art. 18, comma 6, se previsto;

d) Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;

e) planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;

f) verbale del sopralluogo ai sensi del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, debitamente datato e sottoscritto.

3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'art. 38.

Art. 29.

Contenuto dell'APE (art. 23-bis e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. L'APE comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:

a) il frontespizio indicante la natura dell'APE;

b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;

c) i dati identificativi del soggetto certificatore;

d) la data di emissione e di scadenza dell'APE;

e) il codice di identificazione univoca dell'APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

f) l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia primaria rinnovabile e l'indice di prestazione globale dell'edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);

g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:

1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;

2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario, dove richiesto;

4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale dove richiesto;

5) indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;

6) indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;

7) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 192/2005;

h) la classe energetica in cui l'edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;

i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;



j) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;

k) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;

l) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005;

m) le emissioni di anidride carbonica;

n) l'energia esportata;

o) la data del sopralluogo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1, punto 6 del decreto ministeriale 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n), sono contenute a pena di nullità degli APE.

3. L'APE descrive altresì:

a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;

b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;

c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;

d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;

f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;

g) le caratteristiche dell'impianto di ventilazione meccanica;

h) le caratteristiche dell'impianto di trasporto di persone o cose.

Art. 30.

Targa energetica (art. 23-bis e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. A seguito della trasmissione dell'APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell'edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l'eventuale stampa per l'affissione.

2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la «targa energetica» di cui al comma 1.

3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.

4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'APE è aggiornato.

5. La targa energetica indica almeno:

a) l'ubicazione dell'edificio;

b) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale;

c) il codice identificativo regionale dell'APE a cui si riferisce.

Art. 31.

Annunci commerciali

(art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 192/2005, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell'unità immobiliare.

2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell'APE di cui all'art. 8, comma 2 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 3-ter, lettera e-ter) della legge regionale n. 39/2005, in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 10 del decreto legislativo n. 192/2005.

Art. 32.

Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (art. 23-bis e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005.

Art. 33.

Classificazione energetica degli edifici (art. 23-bis e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005.

Art. 34.

Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 23, art. 23-bis e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificato, tra quelli aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma 4,



di redigere l'APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell'istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.

2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.

3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.

4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'art. 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 26.

6. Dell'APE, è fatta menzione nell'attestazione asseverata di agibilità di cui all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014.

7. Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 3 della legge regionale n. 39/2005, in combinato disposto con l'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 192/2005, l'attestazione di cui all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l'APE, secondo le modalità di cui all'art. 26.

Art. 35.

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all'articolo art. 8, comma 4, di predisporre l'APE.

2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.

3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redige l'APE e, prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 26.

5. Dell'APE è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

Art. 36.

Modalità di trasmissione degli APE per le certificazioni energetiche volontarie (art. 23-ter e art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'APE ai sensi dell'art. 23-bis, commi 1 e 4 della legge regionale n. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 26.

Art. 37.

Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE (art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005)

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 75/2013.

2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all'art. 38, comma 4 del presente regolamento.

3. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Art. 38.


Vigilanza e verifiche sugli APE (art. 23-quinquies, commi 14, 15, 16 e 17 della legge regionale n. 39/2005)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis della legge regionale n. 39/2005, ARRR S.p.A., per conto della regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.

2. Nel rispetto dell'art. 5 decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.

3. Le verifiche comprendono:

a) l'accertamento tecnico-formale e documentale;



b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;

c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;

d) eventuale ispezione in opera.

4. L'attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all'infrarosso.

5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l'azione regionale in materia, possono essere attivate d'ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l'eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.

TITOLO IV

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 39.

Fasi del procedimento (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. La regione è autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa. Il personale di ARRR S.p.A. è individuato organo accertatore ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 81/2000, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1-bis della legge regionale n. 39/2005.

3. Sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione di cui al titolo II, il personale di ARRR S.p.A. incaricato delle attività di ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato per mezzo di apposita comunicazione o verbale di ispezione redatto dall'operatore di cui all'art. 23, le non conformità rilevate, prescrivendo eventualmente gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione. Qualora non sia dato seguito a quanto indicato nei citati provvedimenti entro i termini indicati, procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 81/2000.

4. A seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza, verifica ed eventuale ispezione di cui al titolo III, in caso di riscontrate irregolarità, il personale incaricato procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi del capo II della legge regionale n. 81/2000.

5. Il verbale di accertamento della violazione contiene tutte le seguenti informazioni:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

c) la generalità del soggetto cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione o dell'attività di accertamento documentale;

d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, con particolare riferimento ai rapporti di ispezione redatti dagli incaricati di cui all'art. 23 o alle comunicazioni successive agli accertamenti documentali di cui agli articoli 20 e 21 o alle risultanze delle attività di cui all'art. 38;

e) la indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione.

6. In calce al processo verbale di accertamento sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. È inoltre indicata la procedura utile a ricevere eventuali scritti difensivi.

7. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).

8. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, ARRR S.p.A. trasmette alla struttura regionale competente, quale autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa, l'originale del processo verbale, la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 40.

Tavolo tecnico di concertazione e confronto

1. Al fine di supportare la regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l'altro avente ad oggetto gli APE.

2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A.

3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentanti delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all'art. 3 della legge regionale



30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A.

4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:

a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;

b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;

c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonché per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.

Art. 41.

Linee guida

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:

a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;

b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.

2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:

a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;

b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'art. 17 del regolamento;

c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 19 e al pagamento degli oneri di cui all'art. 22;

d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;

e) l'individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;

f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'art. 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'art. 21.

3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:

a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;

b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell'eventuale controllo;

c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;

d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell'attività dell'ispettore in loco;

e) l'individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di *input* ed *output* del certificato;

f) le modalità per la correzione dell'attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l'annullamento dell'attestato.

Art. 42.

Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere, pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)

1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all'art. 19.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43.

Disposizioni transitorie relative all'iscrizione nel registro dei medi impianti termici civili (art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005)


1. Nel rispetto dell'art. 284, comma 2-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera h-sexies) e dall'art. 23-sexies, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale n. 39/2005, l'iscrizione nel registro di cui all'art. 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall'art. 7, comma 1 del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.

Art. 44.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati e cessano di avere efficacia:

a) il decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici);



b) il decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-*sexies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica).

Art. 45.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e decreto del Presidente della Repubblica n. 75/2013 e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 6, comma 12 del decreto legislativo n. 192/2005.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00369

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 della Regione Toscana recante «Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". Modifiche alla l.r. 18/2019) - avviso tecnico di errore materiale - pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 dell'8 marzo 2023, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 15 marzo 2023).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'8 marzo u.s., Parte Prima, n. 12, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, nell'articolato della stessa, dopo l'articolo 1, deve essere aggiunto il seguente:

«Art. 2 (*Clausola di neutralità finanziaria*). — 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

23R00368

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-041) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 0 1 4 *

€ 4,00

